

738.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.
Interrogazione a risposta orale:		Lucchese	4-30230 31804
Cola	3-05806 31799	Copercini	4-30231 31804
Interrogazione a risposta in Commissione:		Lucchese	4-30232 31806
Lo Presti	5-07893 31799	Cento	4-30233 31806
Interrogazioni a risposta scritta:		Cento	4-30234 31807
Michielon	4-30228 31799	Copercini	4-30235 31807
Michielon	4-30229 31803	Trasformazione di documenti del sinda-	
		cato ispettivo	31808

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

PAGINA BIANCA

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA ORALE**

COLA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul quotidiano *Il Messaggero*, edizione del 9 giugno 2000, viene riportata un'intervista rilasciata dall'ex sindaco di Palermo, Vito Ciancimino;

nell'intervista, Ciancimino ad un certo punto afferma che, durante la sua detenzione, andò a trovarlo il « dottore Piero Grasso », all'epoca vice procuratore nazionale Antimafia, attualmente procuratore capo della Repubblica di Palermo, e che ebbe un colloquio con lui —:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

in caso affermativo, quali furono i motivi di questo incontro;

se di questo colloquio fu redatto un verbale e se non fu fatto, quale ne sia stata la ragione;

nell'ipotesi che il verbale sia stato scritto, se il dottor Grasso lo abbia trasmesso alla procura della Repubblica di Palermo e/o alla procura nazionale antimafia. (3-05806)

**INTERROGAZIONE
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

LO PRESTI e MANTOVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il 15 dicembre 1999 il Parlamento ha approvato la legge relativa all'istituzione del fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, la

n. 512 del 22 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 gennaio 2000;

a tutt'oggi non è stato emanato il regolamento d'attuazione, né alcuno schema di regolamento è stato sottoposto all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, che detta legge prevede all'articolo 7 nel termine temporale di quattro mesi dalla data di entrata in vigore, e cioè entro lo scorso mese di maggio per individuare le modalità di gestione del fondo ed altre modalità operative di gestione dello stesso;

in mancanza del regolamento d'attuazione rischiano di non essere riconosciuti i diritti di coloro ai quali spetta il risarcimento per effetto di sentenze pronunciate prima della data di entrata in vigore della legge e per le quali l'articolo 5 della legge stessa prescrive la presentazione della domanda al fondo « a pena di decadenza (...) entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa » —:

quali opportune iniziative il Governo intenda assumere per emanare quanto prima il regolamento in oggetto. (5-07893)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

MICHIELON, COMINO, CAVALIERE, STUCCHI, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BAMPO, BARRAL, CÈ, CHIAPPORI, CHINCARINI, PAOLO COLOMBO, COVRE, DALLA ROSA, GNAGA, GRUGNETTI e PIROVANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

il caso che di seguito si illustra, la vicenda di Luca De Martino, sottratto ad appena cinque anni all'affetto ed alle cure del padre per essere portato dalla madre, di origine australiana, definitivamente a

Sidney, ha a dir poco dell'incredibile ed è un esempio di come minori, figli di coppie di nazionalità diversa, poiché lo Stato non tutela i propri connazionali, si ritrovino orfani dell'affetto di uno dei genitori;

l'8 aprile 1994 Liana Matilde Andretti, moglie di Nicola De Martino, abbandonava il tetto coniugale portando via con sé il figlio Luca; il 28 luglio 1994 De Martino depositava presso la Pretura di Roma una denuncia per sottrazione di persona ed appropriazione indebita (n. rif. 63490/94) che fu ignorata per ben tre anni nonostante ripetuti solleciti ed un esposto al consiglio superiore della magistratura;

il 10 giugno 1994, De Martino, tramite l'avvocato Italo Gandolfi, scriveva ai legali australiani della moglie, lo studio *Pelosi & Associates*, per informarli che avrebbe iniziato gli opportuni atti giudiziari al fine di ottenere dalle autorità competenti l'affidamento del minore e che in Italia esisteva un procedimento pendente di separazione e di affidamento depositati presso il tribunale di Roma in data 7 settembre 1994;

con fax del 14 dicembre 1994 lo Studio *Pelosi & Associates* informava che il giorno 19 dicembre, e quindi cinque giorni dopo, si sarebbe svolta la causa di affidamento; il De Martino, non riuscì a presenziare alla causa perché cinque giorni sono insufficienti per ottenere il visto sul passaporto, le ferie in ufficio e il posto in aereo in un periodo prossimo al Natale; ad avviso dell'interrogante è assurdo che una causa di affidamento di minore sia comunicata con soli cinque giorni di anticipo ignorando i problemi che il De Martino avrebbe di sicuro incontrato, tant'è che non ha potuto presenziare;

il giorno 20 dello stesso mese, lo Studio *Pelosi & Associates* comunicava la decisione della *Family Court* (la Corte della famiglia australiana) con cui il bambino veniva affidato esclusivamente alla madre e non poteva lasciare l'Australia fino al diciottesimo anno di età; il padre poteva

vederlo, ma ogni qualvolta si fosse recato in Australia, gli sarebbe stato sequestrato il passaporto;

usufruendo del diritto di visita nel febbraio 1995 De Martino si recava in Australia per riabbracciare Luca e, nel trovarlo in uno stato psicofisico non buono, turbato altresì dai racconti del bambino, giurò di riportarlo in Italia;

rientrato in Italia, il 27 aprile 1995, in base alla Convenzione dell'Aia alla quale l'Italia ha aderito e che sarebbe entrata in vigore il 1° maggio 1995, De Martino consegnava alla dottoressa Greco e al dottor Simeoni dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile la documentazione per richiedere il rimpatrio del bambino in Italia;

il 1° giugno 1995 il dottor Simeoni scriveva alla competente Autorità australiana, ai sensi della Convenzione dell'Aia pregandola di accertare presso il giudice che aveva emesso il provvedimento di affidamento del minore alla madre se lo stesso fosse stato emesso nel pieno rispetto del principio del contraddittorio, ritenendosi altrimenti non valido l'atto e quindi non suscettibile di avere efficacia nei confronti del padre;

nel luglio 1995, dopo una seconda visita, De Martino riportava Luca con sé in Italia e avvertiva il dottor Simeoni di aver personalmente rimpatriato il figlio e chiedeva quali pratiche dovesse espletare al riguardo, ottenendo la risposta che era necessaria una dichiarazione da parte del suo legale;

appena iniziata la scuola, alle isole Tremiti, dove De Martino era solito trascorrere le vacanze, giungeva una lettera del Servizio notificazioni atti giudiziari del Tribunale di Foggia contenente un avviso di comparizione per il signor Nicola all'udienza che si sarebbe svolta il 14 settembre presso il tribunale dei minori di Bari; non sono chiare ad avviso dell'interrogante le ragioni per le quali l'avviso di comparizione era notificato alle isole Tremiti, luogo soltanto di vacanza, anziché a Roma, ove De Martino risiede;

la causa si spostava perciò dal Tribunale dei Minori di Roma a quello di Bari; questo aveva a disposizione solo la relazione dei Servizi sociali internazionali trasmessa dal dottor Simeoni che descriveva l'abitazione di Luca in Australia come del tutto adeguata alle necessità di abitazione, mentre risulta all'interrogante trattarsi di una casa vecchissima, con piccole stanze, sita nelle vicinanze dell'aeroporto di Sydney, con rumori insostenibili ed esalazioni nocive per un bambino;

il Tribunale, non essendo in possesso dei documenti raccolti da De Martino, esaminava solo il profilo relativo alla titolarità dell'affidamento da parte della Andretti e l'aver il De Martino riportato il figlio in Italia senza consenso: non era esaminato il modo in cui la Andretti aveva ottenuto l'affidamento — nodo essenziale di tutta la vicenda — e perché De Martino avesse riportato il figlio in Italia;

andrebbe chiarito ad avviso dell'interrogante se il dottor Simeoni potesse inviare la relazione del S.S.I. al tribunale di Bari e perché non abbia inviato anche il fascicolo del De Martino e se egli potesse inviare documentazione inerente il procedimento, come in effetti fece il 13 settembre 1995 al procuratore legale della Andretti;

il tribunale dei Minori di Bari ritenne non necessaria l'audizione di Luca, in quanto, non sarebbe stato opportuno tener conto di opinioni espresse da un bimbo di appena sei anni dopo solo due mesi di convivenza con il padre, decisione che appare infondata sul piano normativo in quanto sia dal Trattato di New York che dalla Convenzione dell'Aia si evince che è presa in considerazione non già l'età del bambino, bensì il suo grado di maturità;

non trova conferma l'affermazione — sempre del tribunale di Bari — della inopportunità di ascoltare un bambino dopo solo due mesi di convivenza con il padre, sia perché il periodo trascorso dal Luca con il padre è stato di quattro mesi (luglio-

ottobre 1995) e sia perché il bambino sin dalla nascita, e fino a quando la madre non lo ha portato in Australia, e dunque ininterrottamente per cinque anni e tre mesi, ha vissuto con il padre;

in altri paesi dell'Unione europea la mancata audizione dei minorenni è da tempo causa di annullamento dei provvedimenti giurisdizionali, come nella Repubblica federale tedesca ove le Corti hanno disposto l'audizione di un minore di tre anni e mezzo ed annullata la decisione assunta dal giudice di 1° grado che non aveva disposto l'audizione di due bambini di due anni e mezzo e di quattro anni (OLG Bayern 20 maggio 1980, in Fam., R.Z., 1980, 1064; OLG Köln 14 maggio 1980, *ibidem* 1153);

il tribunale di Bari ha decretato che la residenza abituale di Luca De Martino era in Australia, dando un'interpretazione riduttiva e formale del concetto di « residenza abituale », che deve intendersi non già come il luogo ove il minore abbia ricevuto le cure materiali, bensì il luogo di vero e proprio domicilio ai sensi dell'articolo 43 del codice civile, ovvero la sede dei suoi legami affettivi e dei suoi veri interessi. Dal che si evince che il trasferimento del piccolo Luca in Australia, deciso unilateralmente dalla madre e senza il consenso dell'altro genitore, non fa venir meno il concetto di « dimora abituale » intesa come « residenza affettiva »;

dopo il ritorno del piccolo Luca in Australia il 16 ottobre 1995 De Martino presentava ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale di Bari; tale ricorso, che per le lungaggini della giustizia italiana era vagliato solo dopo 14 mesi, e quindi inevitabilmente respinto, poiché la Convenzione de l'Aia recita che 12 mesi sono un tempo sufficiente affinché un bambino si ambienta in un altro luogo;

dopo tali decisioni negative De Martino incontrò molti ostacoli per rivedere il figlio in Italia, anche perché il tribunale civile di Roma, presso cui si svolgeva la causa di separazione, ha emesso ordini molto restrittivi nei suoi confronti; il 12

luglio 1996, con decisione del giudice Urban del tribunale di Roma, gli è stata concessa la possibilità di vedersi, sia in Australia che in Italia, sotto sorveglianza, con Luca, decisione poi modificata il 28 aprile 1997 nel senso di riconoscergli la facoltà di vedere Luca senza sorveglianza in Italia per un periodo di due settimane l'anno;

l'8 agosto 1997 De Martino depositava alla procura della Repubblica presso il tribunale penale istanza di procedimento per omissione d'atti d'ufficio contro l'Ufficio centrale per la giustizia minorile e con fax del 29 agosto comunicava al magistrato addetto alle Autorità per la giustizia minorile dottor Koverech, di averlo denunciato per il suo operato;

dopo due giorni il dottor Koverech inviava due guardie penitenziarie all'abitazione di De Martino, per notificargli un atto per minacce contro pubblico ufficiale (nella fattispecie contro lo stesso dottor Koverech);

il 10 settembre 1997 De Martino depositava presso la procura della Repubblica in Roma un'altra denuncia contro l'Autorità centrale per aver avvalorato la tesi dell'Autorità centrale australiana riguardo tempi e modi del diritto di visita e, dunque, violato le disposizioni della Convenzione de l'Aia. Sennonché con fax del 23 settembre indirizzato al dottor Koverech, l'Autorità centrale australiana comunicava che la signora Andretti non aveva alcuna intenzione di consentire il diritto di visita, per cui « qualunque prova documentale il signor De Martino desideri produrre a sostegno della sua richiesta per il "diritto di visita" dovrà essere presentata nella forma di un *affidavit* » e che in Australia « una richiesta per ottenere il "diritto di visita" non viene trattata con la stessa urgenza di una richiesta relativa ad una sottrazione di minore e conseguentemente la causa non sarà giudicata immediatamente »;

il 20 gennaio 1998, De Martino inviava alla dottoressa Anna Maria Gregori, nuovo magistrato addetto alle Au-

torità centrali, una richiesta ai sensi dell'articolo 7, lett. e) della Convenzione de l'Aia del 1980, ratificata in Italia con legge n. 64 del 1994, di informazioni circa la ratifica della suddetta Convenzione in Australia; il 17 marzo la dottoressa Gregori rispondeva di « aver provveduto a richiedere informazioni in merito alla legislazione australiana all'omologa Autorità centrale, pur non rientrando tale incombenza tra i compiti istituzionali di questo ufficio »;

a tutt'oggi il problema principale dell'intera vicenda è quello del diritto di visita del De Martino a Luca, in quanto, da un lato, la *Family Court* di Sydney, nella sua pronuncia del 4 settembre 1995, pur attribuendo anche al padre la « co-guardianship » del figlio, nulla dice circa il suo diritto di visita al piccolo e, dall'altro, pende un ricorso della signora Andretti contro la decisione dell'Autorità italiana competente (ordinanza del 28 aprile 1997) sui tempi e le modalità delle viste del padre al figlio in Australia;

al di là di lettere e risposte farcite di convenevoli (« L'ufficio è a disposizione », « Stiamo facendo il possibile per ... ») le varie sedi competenti (ministero di grazia e giustizia, ministero degli affari esteri, autorità centrale, consolato) non sono ancora state in grado di rassicurare De Martino sul fatto che non dovrà aspettare fino al compimento del 18° anno di età del figlio prima di poterlo rivedere;

le varie querele, esposti e denunce presentate dal De Martino vogliono colpire l'inerzia e la negligenza di funzionari e burocrati che, con il loro comportamento poco solerte, sono stati di ostacolo e di intralcio, piuttosto che di aiuto, al De Martino, come se l'utilità di documenti o atti non dipendesse anche dai tempi in cui il richiedente ne entra in possesso;

resta comunque ancora da chiarire, ad avviso dell'interrogante, perché il dottor Giarruso non abbia dato corso tempestivamente alla denuncia del 28 luglio 1994 e per quali motivi, considerato che ciò ha permesso alla signora Andretti di rientrare

in Italia nell'ottobre 1995 per riprendersi il figlio, e tranquillamente anche di riuscire, nonostante una denuncia penale a suo carico, perché dal 27 aprile 1995 — giorno in cui fu presentata all'Autorità centrale una richiesta di rimpatrio di Luca che era in Australia — a tutto il dicembre 1996 De Martino non abbia ricevuto comunicazione alcuna da parte del dottor Simeoni e se il magistrato Koverech ora addetto alle Autorità centrali abbia a ragione rifiutato per due volte la richiesta di avere copia degli atti concernenti quel periodo —:

se sia coerente con gli accordi internazionali in materia che la *Family Court*, ignorando le leggi internazionali per le quali non può essere aperto un processo in uno Stato estero quando un altro Stato lo abbia già aperto per lo stesso motivo, abbia affidato il bambino alla madre, nonostante in Italia ci fosse una richiesta di separazione e di affidamento del piccolo già pendente da mesi;

se consti che la relazione dei Servizi sociali internazionali corrisponda a realtà sia stata redatta secondo criteri oggettivi e conformi alla legge;

se la Convenzione de l'Aia del 1980 dovesse essere applicata, contrariamente a quanto sostenuto dai legali australiani, nella vicenda in oggetto e, come sia stato possibile, altrimenti, che il magistrato dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile dottor Simeoni, abbia scritto al corrispondente ufficio australiano, il 1° giugno 1995, avanzando richiesta ai sensi della Convenzione stessa e se, inoltre, le Convenzioni esecutive nel nostro Paese, obblighino i Tribunali dei minori, in specie quello di Bari, ad audire il minore coinvolto;

se non intenda promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati indicati nelle premesse, la regolarità delle procedure adottate con particolare riferimento sia alla validità delle motivazioni che hanno indotto il Tribunale dei minori di Bari ad omettere l'audizione del minore Luca De

Martino, sia al mancato inoltro al tribunale dei minori di Bari, da parte del consigliere Simeoni, del fascicolo relativo al signor De Martino;

se non ritenga urgente ed indispensabile adottare i necessari provvedimenti affinché venga chiarito l'esatto significato e l'ambito di applicazione di tutta la normativa vigente in materia di sottrazione internazionale di minori;

se non ritenga opportuno fornire dettagliate informazioni circa il numero di bambini, figli di coppie binazionali, trasferiti all'estero da uno dei genitori contro la volontà dell'altro che fanno ritorno in Italia. (4-30228)

MICHIELON. — *Ai Ministri della giustizia, degli affari esteri e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogazione n. 3-04118, del 27 luglio 1999, ancora priva di risposta, l'interrogante denunciava la vicenda di Luca De Martino, figlio di genitori di nazionalità diversa, padre italiano e madre australiana, sottratto nel lontano 1994, all'età di cinque anni, alle cure del padre per essere portato dalla madre definitivamente a Sidney;

nell'interrogazione si esponevano, con dovizia di particolari, le vicissitudini subite dal padre del minore, signor Nicola De Martino, per ottenere il diritto di visita del figlio, prima che questi compia diciotto anni, e si chiedeva se fosse intenzione promuovere azioni ispettive per accertare l'andamento dei fatti esposti, il corretto comportamento dei magistrati coinvolti nella vicenda, nonché la regolarità delle procedure adottate che, di fatto, hanno impedito e tuttora impediscono al De Martino di riabbracciare, anche se per breve tempo, il figlio;

da allora nuovi accadimenti sono successi, che traducono in certezza quello che fino ad oggi era ancora un'eventualità,

ovvero che sino a quando il piccolo Luca non diverrà maggiorenne il padre non potrà vederlo;

infatti, con decisione del 24 dicembre 1999 il Judicial Registrar di Sidney concedeva il diritto di visita in Italia al piccolo Luca, ma con comunicazione del 24 marzo 2000 il ministero degli affari esteri informava il signor Nicola De Martino che la moglie, signora Liana Andretti, aveva presentato ricorso, come previsto dalla Convenzione dell'Aja dell'80, che tale ricorso sarebbe stato esaminato da un giudice, della Family Court d'Australia e nel corso dell'udienza preliminare, prevista per il 6 aprile 2000, sarebbe stata stabilita la data nella quale il magistrato esaminerà il caso;

la medesima nota comunicava, altresì, che « la signora Andretti ha la possibilità di presentare appello a quattro successivi livelli » e che in conseguenza della presentazione dell'appello la decisione del 24 dicembre, al signor De Martino favorevole, « non può essere messa in esecuzione in quanto occorrerà attendere la decisione del giudice di appello » -:

se la mancanza di risposta alla sopraccitata interrogazione debba intendersi in senso positivo, e cioè che l'istruttoria è stata già avviata ma non ancora completata, oppure in senso negativo, a conferma dell'inerzia delle nostre autorità a sbrogliare l'intera vicenda;

se sia comunque intenzione del Governo fornire un'adeguata, oltre che doverosa, risposta ed entro quali tempi.

(4-30229)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

visti gli interventi massicci di denaro in favore dei paesi terzi, ed anche l'annullamento dei debiti verso il nostro Paese — se non ritengano di inserire nel piano di

finanziamenti per i paesi poveri dell'Asia, dell'Africa e di altre parti del mondo, anche le zone alquanto povere della Sicilia, dove manca tutto;

se sappiano che interi quartieri popolari non riescono neanche a fare fronte alle necessità di sopravvivenza;

vista la magnanimità dell'Italia verso i paesi dell'est europeo, verso tutte le parti povere del mondo, se non ritengano di riservare lo stesso trattamento di finanziamenti alle zone diseredate della Sicilia, della Calabria, della Puglia e della Basilicata.

(4-30230)

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici, delle finanze, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

sul percorso della linea ferroviaria « pontremolese » (Parma - La Spezia), nel breve volgere di qualche mese, sono avvenuti diversi incidenti (collisioni tra treni), dei quali l'ultimo, di questi giorni, è costato la vita a ben 5 persone, ed un'altra è tuttora in coma: tenuto conto della bassa percentuale di tale tipologia di incidenti, nella media nazionale, risulta evidente una particolare sofferenza nelle condizioni di esercizio della citata « pontremolese » ed un trend pericoloso per la sicurezza e l'efficienza dei nostri trasporti ferroviari;

si è già anticipato, da parte dell'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato per lo scontro frontale dei due merci a Solignano (Parma), il probabile errore umano da parte di uno dei due macchinisti (così come, a suo tempo, per il deragliamento di un ETR 460 a Piacenza): le deduzioni esaustive e l'attribuzione delle relative responsabilità restano comunque a carico della magistratura inquirente (che siamo convinti agirà senza suggerimenti e/o condizionamenti), alla quale dobbiamo rimetterci, anche se resteranno due questioni di fondo basilari ed impellenti, da risolvere: il monitoraggio per la sicurezza delle linee e

degli armamenti e la metodologia di finanziamento, progettazione e costruzione di grandi opere pubbliche;

stupisce, a quest'ultimo proposito, la totale mancanza di un chiaro ed univoco indirizzo del Governo, per quel che concerne lo sviluppo del Paese, nei vari settori, e le modalità di esecuzione delle opere: in tutti gli Stati (e non solo dell'Unione europea), stabilita e ratificata la necessità di un'opera pubblica, la si finanzia sulla base di un progetto esecutivo vincolante e la si costruisce, nei tempi programmati - altrettanto vincolanti e soggetti a congrue penali - attivando lotti operativi contemporanei, talvolta affidati ad imprese diverse, cosicché, in tempi certi, si ha a disposizione l'opera stessa ed i benefici che la stessa comporta; il nostro Paese, invece è pieno di magnifiche incompiute, con contenziosi e strascichi giuridici, che rendono l'impegno economico fino a quel punto effettuato, anzi amplificando a dismisura la spesa per il cittadino, a tutto vantaggio dei soliti costruttori;

se ci limitiamo al ferroviario, le uniche idee, chiare ed incontrovertibili sono quelle relative al progetto Tav, nel senso - da parte dei Governi che si sono succeduti - di totale quiescenza e collaborazione ad un progetto che ben ha descritto, in tutti i suoi termini, Ivan Cicconi nel suo libro « Storia del futuro di Tangentopoli »;

né può essere imputato al Parlamento una correttezza nello sfacelo della condizione attuale delle varie aziende delle Ferrovie dello Stato: innumerevoli, e da tutte le parti politiche, sono stati i documenti di denuncia e di proposizione finalizzati ad intervenire per evitare il progressivo deterioramento di un bene (e di un servizio pubblico) che appartiene alla collettività e non ai burocrati (quasi sempre di nomina politica) che lo gestiscono;

a questo proposito basti ricordare un documento - che era un obbligo per il Governo e per l'Azienda delle Ferrovie dello Stato - divenuto parte organica della legge finanziaria per il 1995, che definiva

prioritario per gli interessi del Paese il completamento del raddoppio delle cosiddette « trasversali »: vale a dire, della linea « pontremolese », della « Orte-Falconara » e della « Bologna-Verona »;

questa priorità aveva ed ha una sua logica stringente nell'ottica non solo di un collegamento diretto nord - sud, sull'asse Tirreno-Brennero, a svalicare l'Appennino, a tutto vantaggio dei trasporti containerizzati ed intermodali dei porti tirrenici, compreso quello di Genova (per evitare la linea intasata Genova-Milano ed il nodo di Milano stessa), ma il fatto che la linea stessa è una alternativa praticamente obbligata alla dorsale nord - sud italiana in caso di incidenti sulla Milano - Bologna - Firenze, come ebbe a dimostrare, è il caso più eclatante, la disastrosa piena del fiume Taro, dell'82, che spazzò via il ponte ferroviario in quel di Pontetaro (Parma), bloccando per mesi il traffico su quella linea;

occorre, a questo punto, altresì, ricordare che nel raddoppio funzionale della linea « pontremolese » sono già stati impiegati notevoli capitali pubblici, specificamente in prossimità dei nodi di Sarzana e di Fornovo Taro, ma anche che i benefici apportati dal raddoppio di alcune tratte parziali si disperdono, a livello del traffico e della funzionalità dell'intera linea (di collegamento tra Genova - Livorno e Milano - Bologna), nelle strozzature dei tratti a binario unico; nella progettazione e costruzione di alcuni lotti funzionali poi, erano tra l'altro emerse alcune difformità, sprechi, eccetera, taluni interessanti per l'intervento della autorità giudiziaria: basti citare il caso, eclatante, della galleria « Serena »;

per il completamento del raddoppio della « pontremolese » era stato stimato dalle Ferrovie dello Stato stesse e dal ministero competente, non più tardi di tre anni orsono, un impegno finanziario di 900 - 1200 miliardi (cifra non impossibile da reperire nel bilancio), che avrebbe valorizzato l'impegno del denaro già speso per le

altre tratte, esulando dal problema di una nuova galleria di valico;

quest'ultimo d'altronde è un falso problema ed è stato pretestuosamente, a nostro avviso, utilizzato per rallentare la soluzione dell'intera problematica del raddoppio: il valico attuale è già a doppio binario per necessità connesse alla notevole pendenza della tratta (ripresa del convoglio da parte di un secondo locomotore - con sabbiatura dei binari in frenata): sono disponibili, peraltro, sul mercato (canadese e giapponese) motrici da 1600 - 2000 tons, mentre una ricalibratura (non troppo onerosa - comunque nei limiti dell'impegno economico sopra citato), dell'attuale tunnel consentirebbe il transito delle sagome intermodali, a norma Unione europea; la realizzazione in epoca successiva del nuovo tunnel non impedirebbe quindi la funzionalità della linea raddoppiata, se non, è corretto dirlo, nella limitazione della velocità commerciale, salvaguardando però, contestualmente, le esigenze dell'intenso traffico pendolare della lunigiana, del pontremolese e delle vallate del Taro, che, tra l'altro, sono soggette ad un indotto spopolamento progressivo, provocato da un altrettanto progressivo abbandono da parte degli altri presidi statuali -:

se, al di là di affermazioni emotive del Ministro dei trasporti, esista da parte dello stesso e da parte del Governo tutto, la volontà di completare il raddoppio (tecnico / doppio binario e tecnologico / uniformità dei sistemi di controllo e blocco) della linea «pontremolese», supportato da ben precisi piani, tecnici ed economici, di progettazione e di gare, internazionali, di appalto;

se, con le argomentazioni addotte in questo documento, concordino e vogliano tenerle in giusta considerazione, chiarendo la sua posizione, aprendo un dibattito costruttivo al proposito;

se nella gestione, tecnica, progettuale e degli appalti, non esistano aspetti degni

di essere presi in considerazione da parte della magistratura ordinaria e di quella amministrativa. (4-30231)

LUCCHESI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero.* - Per sapere - premesso che:

anche per il metano le famiglie italiane sono costrette a pagare bollette scandalosamente alte;

rimane il fatto grave che la Snam, che fa parte di un ente di Stato, invece di calmierare i prezzi, li incrementa, con una azione di bassa e volgare speculazione;

purtroppo il Governo delle sinistre non muove un dito, quindi avalla questi comportamenti grotteschi -:

quale indagine voglia intraprendere per accertare le responsabilità della Snam, gruppo Eni, nel caro gas. (4-30232)

CENTO. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

il signor Ospina, è stato tratto in arresto il 24 settembre 1992 per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, condannato a 14 anni di reclusione è attualmente recluso nella Casa circondariale de L'Aquila ed è sottoposto al regime del 41-bis;

in questi anni non ha mai riportato alcun rapporto disciplinare e potrà usufruire della liberazione anticipata maturando fra circa 3 anni il fine pena;

il regime imposto dall'articolo 41-bis risulta nei confronti dell'Ospina particolarmente duro, infatti lo stesso essendo cittadino straniero ha necessità di un interprete per poter usufruire della telefonata mensile essendo la sua famiglia residente in Colombia che non ha la possibilità

economica di affrontare i due viaggi mensili per svolgere i colloqui che non possono essere cumulati come avviene nel regime di trattamento ordinario;

il magistrato di sorveglianza ha sequestrato un libro « ove si descrive l'evacuazione dal carcere del noto trafficante colombiano Pablo Escobar » e citata nel provvedimento ministeriale in ordine al reclamo del detenuto come « una scelta di lettura alquanto anomala » -:

se non ritenga che nella sospensione delle regole di trattamento ordinario si sia instaurato un trattamento contrario al senso di umanità e al rispetto delle finalità rieducative della pena e in caso affermativo quali iniziative intenda intraprendere per permettere all'Ospina di poter usufruire di attività culturali, ricreative e sportive al fine della sua rieducazione.

(4-30233)

CENTO. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

a Roma nel territorio della IV e XVI circoscrizione precisamente in Via Casalbocone e in Via della Pisana sussistono discariche abusive che conterrebbero rifiuti speciali nocivi per l'ambiente e la salute dei cittadini;

in particolare la discarica esistente nella zona di Casalbocone, anche se per ora di limitate dimensioni, rischia di invadere importanti aree verdi -:

quali provvedimenti intenda intraprendere, anche di concerto con le autorità locali, per avviare prima di tutto un immediato monitoraggio del territorio sulla presenza di queste discariche e verificare così se queste contengano rifiuti tossici o nocivi capaci di inquinare anche le falde idriche e conseguentemente attivare una loro necessaria e urgente bonifica. (4-30234)

COPERCINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

le leggi di riforma della Corte dei conti hanno ridefinito l'ambito della giurisdizione dell'organo, limitandola ai danni provocati all'Eraio per colpa grave e/o dolo;

l'Istituto, per definizione e tradizione storica, è il giudice naturale della pubblica spesa ed ha il dovere, anche d'ufficio, mediante la competente procura regionale, di indagare affinché l'esercizio di funzioni pubbliche, ancorché gestito dalle pubbliche finanze, avvenga senza dolosi sprechi e senza sprechi per colpa grave;

ad avviso dell'interrogante non è esente da tale giurisdizione l'attività giurisdizionale ordinaria, come di converso, la giurisdizione amministrativa contabile non è sottratta alla giurisdizione ordinaria -:

se la Corte dei conti, nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Costituzione italiana e dalle norme ordinamentali, abbia promosso, previo accertamento dei presupposti minimi della colpa grave, l'azione di responsabilità per danno erariale, nei confronti di componenti l'autorità giudiziaria ordinaria colpevoli di aver utilizzato risorse pubbliche per l'istruzione di indagini inutili, pretestuose e/o finalizzate, costringendo, di conseguenza, il patrimonio pubblico a privarsi di fondi, per il risarcimento delle spese legali e di danno all'immagine a ristoro degli individui ingiustamente lesi; per non citare i danni indiretti, provocati dall'utilizzo di risorse investigative umane, parimenti sottratte a ben più importanti indagini;

se ritengano essere personale soltanto la responsabilità penale ed amministrativa di tutti i pubblici dipendenti, nessuno escluso, oppure, viceversa che possano esistere categorie di pubblici dipendenti, quali i magistrati ordinari,

che, nella potestà di far rispondere al comune cittadino di reali ed ipotetiche responsabilità, possano essere esenti dal rispondere in proprio dei loro sbagli e/o omissioni, trincerandosi dietro l'intervento risarcitorio dello Stato;

se in tali presupposti, non vengano violati i principi basilari degli articoli 28 e 101 della Costituzione, che sinteticamente recitano «la giustizia è amministrata in nome del popolo», mentre, nella fattispecie, si crea una discriminazione netta tra cittadini/magistrati ordinari, cittadini/pubblici dipendenti altri, cittadini/comuni.

(4-30235)

Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta del presentatore:

interrogazione a risposta orale
Michielon n. 3-04118 del 27 luglio 1999
in interrogazione a risposta scritta
n. 4-30228;

interrogazione a risposta in Commissione Michielon n. 5-07677 del 6 aprile 2000 in interrogazione a risposta scritta
n. 4-30229.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*